



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 69 del Registro del 19 FEBBRAIO 2026

OGGETTO: Art.9 D. Lgs. 30/04/1992, n. 285. Autorizzazione all'Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. CARBINIA BIKE 2.0 per lo svolgimento della competizione sportiva ciclistica su strada denominata "2° TROFEO S.S. CROCIFISSO SERRANOVA" che si svolgerà in data 1° Marzo 2026.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e, in particolare l'articolo 9, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, dall'art. 1 della Legge 9 Aprile 2025 n. 58, nonché gli articoli 5, 6, 11 e 12;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

VISTO il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002 (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003) e le modifiche apportate con successivi provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Capo della Polizia, del 27/02/2012 (G.U. n.85 dell'11/04/2012), del 30/04/2019 (G.U. n. 142 del 19/06/2019) e del 5 febbraio 2024 (G.U. n. 57 dell'8/03/2024);

VISTA l'istanza acquisita agli atti con protocollo n. 0039423 del 26/01/2026 con la quale il presidente pro-tempore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "A.S.D. CARBINIA BIKE 2.0", con sede legale a Carovigno (BR) in Corso Vittorio Emanuele n. 46, ha richiesto l'autorizzazione per lo svolgimento di una competizione ciclistica su strada, iscritta nel calendario regionale/nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, riservata alla categoria ciclamatori M/F F.C.I. (Master) M/F iscritti alla F.C.I. più enti della consulta, denominata "2° TROFEO S.S. CROCIFISSO SERRANOVA" che si svolgerà in data 1° Marzo 2026;



REGIONE PUGLIA

PRESO ATTO che:

- la suddetta gara interesserà le strade provinciali SP 36, SP 37 e SP 38, di pertinenza della Provincia di Brindisi e il territorio dei comuni di Carovigno e di San Vito Dei Normanni;
- è prevista la partecipazione di un numero di atleti compreso fra 70 e 200, come precisato con nota PEC acquisita agli atti con Protocollo N.0046581 del 29/01/2026;

VISTO il parere favorevole allo svolgimento della gara, subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi indicate, espresso dalla Provincia di Brindisi-Direzione area n.3 Viabilità, mobilità, trasporti, per l'attraversamento e il transito lungo i tratti delle strade provinciali, interessati dal percorso di gara, SP 37 (Serranova-Mesagne-SS16), SP 38 (S.Vito -Serranova-SS 16 per APANI) e SP 36 (San Vito dei Normanni- Serranova), allegato all'istanza di autorizzazione;

VISTA la dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'associazione organizzatrice della gara, contestuale all'istanza di autorizzazione, con la quale si attesta che la competizione è assicurata per la responsabilità civile verso i terzi, nonché per eventuali danni a cose, comprese le strade e le relative attrezzature, con polizze già stipulate, come previsto dalla normativa vigente (art. 9 comma 6, del D. Lgs. n. 285/1992 – C.d.S.);

VISTA la nota a firma del segretario Nazionale dei Centri Sportivi Aziendali e Industriali-C.S.A.In., allegata all'istanza, con cui si dichiara che le associazioni regolarmente affiliate a C.S.A.In., i loro tesserati e gli organi periferici sono coperti per l'anno 2025/2026 da polizza assicurativa UNIPOLSAI N. 85743.77.160119995 (per infortuni) e N. 85743.65.160119999 (per RCT e RCO), le cui condizioni sono pubblicate sul sito istituzionale del C.S.A.In.;

VISTO l'estratto delle condizioni della Polizza Infortuni n.160119995 (convenzione assicurativa infortuni) e della Polizza RCT/O n. 160119999 (convenzione assicurativa Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro), entrambe stipulate, per conto proprio, delle società affiliate e dei tesserati, dalla C.S.A.In. - Centri Sportivi Aziendali e Industriali, con "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA";

VISTA, inoltre, la dichiarazione di assicurazione, rilasciata da UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A., relativa alla Polizza Infortuni n.160119995 e alla Polizza RCT/O n. 160119999 intestata a C.S.A.In., suindicate, emessa con decorrenza dalle ore 24.00 del 30/12/2025 e scadenza alle ore 24.00 del 30/12/2026;

VISTO l'Attestato di adesione dell'A.S.D. Carbinia Bike 2.0 all'Ente di promozione sportiva C.S.A.In. - Centri Sportivi aziendali e Industriali, per l'anno 2026, allegato all'istanza di autorizzazione;

VISTO il Programma di corsa e l'elenco analitico del percorso, completo di tabella oraria/chilometrica di marcia, planimetria e altimetria;

VISTI il Piano della sicurezza e gestione delle emergenze della gara, sottoscritto dal tecnico incaricato e dal direttore di corsa e presidente dell'associazione sportiva CARBINIA BIKE 2.0, in cui si dichiara, tra l'altro, che la competizione è assicurata per la responsabilità civile verso terzi, nonché per eventuali danni a cose con polizze emesse dalla società assicuratrice



REGIONE PUGLIA

UNIPOLSAI n.85743.77.16011995 per infortuni e n.85743.65.160119999 per RCT e RCO, con decorrenza dal 01.01.2026 e scadenza 31.12.2026;

VISTA la dichiarazione fatta dal presidente dell'associazione organizzatrice della gara con cui si attesta la conoscenza, da parte delle unità preposte al controllo degli incroci presenti lungo tutto il percorso interessato dalla competizione ciclistica, di strade alternative volte a garantire la deviazione del traffico veicolare, al fine di evitare l'ostruzione dello stesso;

VISTA la comunicazione liberatoria, a firma del presidente dell'associazione organizzatrice della manifestazione, contestuale all'istanza di autorizzazione, in cui si attesta di aver verificato che il percorso di gara è idoneo a garantire lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle norme di sicurezza per il tipo di manifestazione e che non sussistono motivi ostativi alla percorribilità delle strade;

VISTA la nota di chiarimenti acquisita agli atti con Protocollo n. 0086212 del 18/02/2026;

VISTE le risultanze dell'istruttoria espletata dal competente servizio della Direzione amministrativa del Gabinetto;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sotto indicate prescrizioni;

AUTORIZZA

L'Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. CARBINIA BIKE 2.0, con sede legale a CAROVIGNO (BR) in Corso Vittorio Emanuele n. 46, allo svolgimento della competizione sportiva ciclistica su strada denominata "2° TROFEO S.S. CROCIFISSO SERRANOVA" programmata per il giorno 1° Marzo 2026, in conformità a quanto di seguito specificato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente tutte le condizioni dettate dagli Enti/Organismi interessati dal percorso di gara, con gli atti e i pareri citati in premessa, che qui si intendono richiamati, nonché le seguenti prescrizioni :

- rispettare gli obblighi previsti dall'art. 360 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada" segnalando l'inizio e la fine della carovana dei ciclisti, impegnati nella competizione, con i prescritti cartelli riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA CICLISTICA" e "FINE GARA CICLISTICA";
- garantire la scorta da parte delle forze di Polizia per la sicurezza della circolazione o, in assenza della scorta di polizia, garantire attività di scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione, a cura degli organizzatori e con l'osservanza di tutte le condizioni, le forme, le modalità e gli obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia (art.9 commi 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 285/1992);
- assicurare per l'intera durata della manifestazione la presenza, al seguito della corsa, di almeno due ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati per il primo soccorso e il trasporto degli infortunati, di cui almeno una ambulanza attrezzata per la rianimazione, verificando che almeno un veicolo di soccorso segua la corsa e il secondo stazioni in prossimità dell'arrivo pronto ad intervenire e che a bordo di uno dei mezzi di soccorso o su veicolo appositamente dedicato si trovi costantemente almeno un medico;



REGIONE PUGLIA

- effettuare una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- assicurare, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con evidenti segni di riconoscimento, per tutto il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione della circolazione, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico, alle intersezioni stradali e agli altri punti sensibili del percorso di gara.

Gli organizzatori della competizione ciclistica, inoltre, devono rispettare i seguenti obblighi:

- mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre-segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai ciclisti partecipanti alla gara;
- dare pubblicità alla gara, con sufficiente anticipo, attraverso i mezzi di informazione o con altre forme idonee, per comunicare all'utenza il suo svolgimento, indicando la data, la durata e il percorso di gara e i percorsi alternativi;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva, affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- installare transenne di protezione per il pubblico nei tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo, per una lunghezza proporzionata alla velocità ed al numero dei ciclisti in gara, secondo quanto previsto dai regolamenti della Federazione ciclistica italiana e dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, richiamato in premessa;
- prevedere un'adeguata protezione dei concorrenti con la sistemazione di balle di paglia o analoghi dispositivi protettivi e di contenimento, in prossimità dei tratti pericolosi del percorso;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, attenersi alle norme tecnico – sportive, alle disposizioni previste nel regolamento di corsa e nel piano della sicurezza e gestione delle emergenze e nel piano operativo, nonché a tutte le prescrizioni indicate nel parere espresso dalla Provincia di Brindisi, richiamato in premessa.

Inoltre, è fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendio, nonché misure di vigilanza lungo il percorso, assicurandosi che non siano arrecati danni alle strade, ai relativi manufatti ed all'ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che al termine della gara sia ripristinata puntualmente la situazione precedente all'espletamento della stessa.

Si precisa che la validità della presente autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, adottato dalla competente Prefettura di Brindisi, ai sensi dell'art.9 comma 7-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

Gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e di adottare tutte le misure idonee per il regolare svolgimento della manifestazione.

È fatto obbligo alle Forze di Polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico, nell'esclusivo interesse di tutela della pubblica incolumità.



REGIONE PUGLIA

L'associazione organizzatrice della gara è l'unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone o a cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della competizione per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della vigilanza e della sorveglianza, per violazioni di leggi e regolamenti o per inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e negli altri atti richiamati in premessa. Pertanto, questa Amministrazione regionale è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalla competizione autorizzata con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

d'ordine del Presidente

Il Vicepresidente

Dott. Cristian Casili